



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO

ARTURO TOSCANINI



MiUR - AFAM
Alta Formazione
Artistica Musicale
e Coreutica

Regolamento per il conferimento di incarichi esterni

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 117 del 27/07/2026 (verbale n. 12/2026, prot. n. 8320/2026 del 27/07/2026)

Adottato con Decreto del Presidente n. 13/2026, prot. n. 8324/2026 del 27/07/2026.

[Regolamento per il conferimento di incarichi esterni](#)

[Art. 1 - Ambito di applicazione](#)

[Art. 2 - Procedure comparative per il conferimento degli incarichi](#)

[Art. 3 - Esclusioni](#)

[Art. 4 - Elenchi di Esperti esterni](#)

[Art. 5 - Tutela della privacy](#)

[Art. 6 - Efficacia e pubblicità](#)

[Art. 7 - Norme di rinvio](#)

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce e disciplina, in attuazione dell'art. 7 commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., nonché nel rispetto degli articoli 2222 e 2230 del Codice Civile, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo e di collaborazione a soggetti esterni necessari al pieno raggiungimento delle finalità istituzionali del Conservatorio di Musica di Stato "Arturo Toscanini" (di seguito denominato "Conservatorio").
2. Il ricorso a tali prestazioni è consentito, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, pari opportunità e di assenza di ogni forma di discriminazione, unicamente per specifiche e temporanee esigenze di alta qualificazione cui l'Istituto non sia in grado di far fronte con il personale dipendente in servizio, previa formale verifica dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne.
3. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere assunti esclusivamente con contratti di lavoro autonomo e rientrano nelle seguenti tipologie:
 - a. **consulenza:** consistente in acquisizione di pareri, valutazioni tecniche e supporti specialistici;
 - b. **studio e ricerca:** consistenti in approfondimenti conoscitivi che si concludono con la consegna di una relazione scritta nella quale sono illustrati i risultati dello studio o della ricerca e le soluzioni proposte, garantendo la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale dello svolgimento dell'attività;
 - c. **collaborazioni di contenuto operativo:** consistenti in prestazioni tradotte in risultati e/o elaborazioni immediatamente fruibili dall'istituto, dai soggetti in essa operanti e dall'utenza;
 - d. **incarichi di docenza e altre collaborazioni ad alto contenuto artistico e professionale:** connesse ad abilità o competenze specialistiche o ad interpretazioni ed elaborazioni personali;
4. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere assunti esclusivamente nella forma del contratto di prestazione d'opera intellettuale o professionale (artt. 2222 e 2230 c.c.), sia essa svolta in regime libero-professionale (con Partita IVA) o, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, nella forma del lavoro autonomo occasionale. Qualora l'incarico abbia a oggetto attività di docenza o insegnamento da svolgersi per un determinato monte ore nell'arco dell'anno accademico, il contratto mantiene a tutti gli effetti la natura di prestazione d'opera intellettuale autonoma, in quanto il docente è tenuto esclusivamente al raggiungimento dell'obiettivo didattico concordato (svolgimento del programma e delle ore assegnate) in piena autonomia scientifica e didattica e senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica. In nessun caso il contratto può configurare un rapporto di lavoro subordinato o determinare il diritto alla conversione del rapporto in contratti di lavoro dipendente con l'Istituto.
5. Ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 165/2001, per il conferimento degli incarichi è richiesto il possesso del requisito di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nel caso in cui le prestazioni debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino stabilmente nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, la cui qualificazione sia desumibile da un curriculum artistico-professionale di chiara fama o di consolidata esperienza sul campo.
6. In ottemperanza all'art. 7, comma 5-bis del D.Lgs. 165/2001, non è consentita in nessun caso la stipulazione di contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente

personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dall'Istituto anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Al fine di prevenire profili di etero-organizzazione vietata, la ripartizione del monte ore di docenza nell'arco dell'anno accademico e l'adeguamento del docente alle coordinate logistiche, agli orari di apertura dei locali o ai calendari didattici concordati non costituiscono in alcun modo indice di subordinazione o di coordinamento continuativo, trattandosi di requisiti oggettivi e strettamente necessari a garantire la regolare fruizione delle lezioni da parte degli studenti e l'accesso ai locali dell'Istituto.

Art. 2 - Procedure comparative per il conferimento degli incarichi

1. Per il conferimento di incarichi esterni di docenza e insegnamento, il Conservatorio rinvia in toto alle disposizioni, ai requisiti e alle procedure comparative disciplinate dal vigente Regolamento d'Istituto del Reclutamento del Personale AFAM
2. Per il conferimento di incarichi a professionisti esterni destinati alle produzioni artistiche dell'Istituto, vengono attuate procedure selettive pubbliche comparative volte alla costituzione di elenchi di idonei. Tali elenchi sono formulati in ordine di priorità secondo la relativa valutazione di merito effettuata dalla Commissione di valutazione.
3. I compensi spettanti ai professionisti esterni incaricati per le attività di produzione artistica di cui al comma precedente sono stabiliti e disciplinati dal relativo Regolamento Generale delle Esercitazioni Orchestrali e delle Produzioni artistiche dell'Istituto.
4. Per eventuali e improvvise necessità contingenti dovute a indisponibilità e/o sostituzioni dei musicisti, una volta esauriti i relativi elenchi degli idonei e qualora non vi sia il tempo materiale e oggettivo di provvedere all'espletamento di una nuova procedura selettiva pubblica, vengono applicati i criteri di individuazione stabiliti dal Consiglio Accademico (C.A.) specificamente previsti per la gestione di questi casi eccezionali.

Art. 3 - Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:
 - gli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge;
 - incarichi di progettazione e di direzione lavori, collaudi, redazione di studi, ricerche e valutazioni tecniche e per l'espletamento di compiti preparatori, strumentali ed esecutivi disciplinati dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36);
 - gli incarichi per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
 - la partecipazione di esperti esterni in qualità di commissari per la selezione di personale o gare;
 - gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6-quater, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

- gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore, salvi i presupposti dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
 - gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio del Conservatorio o per le relative domiciliazioni nonché le prestazioni notarili;
 - i rapporti di collaborazione professionale sorti in attuazione di specifiche convenzioni stipulate tra il Conservatorio e altri Enti pubblici o privati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001.
2. Nei limiti di quanto consentito dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, è possibile prescindere dalle procedure comparative di pubblicità, procedendo al conferimento diretto dell'incarico (*intuitu personae*), esclusivamente nei seguenti casi debitamente motivati:
- a) Urgenza estrema e imprevedibile, determinata da cause non imputabili al Conservatorio, tale da non consentire i tempi di una procedura comparativa;
 - b) Prestazioni relative a progetti o programmi finanziati o cofinanziati da soggetti terzi (pubblici, privati o Unione Europea) i cui termini perentori di realizzazione non rendano compatibile l'espletamento di una selezione pubblica;
 - c) Prestazioni di alta e chiara fama: docenze d'eccellenza, masterclass, conferenze, seminari o attività di rilevante rilievo artistico, culturale o scientifico non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità, alla reputazione o a particolari interpretazioni artistiche ed elaborazioni del prestatore d'opera;
 - d) Prestazioni puramente gratuite, per le quali sia previsto unicamente il rimborso delle spese vive documentate, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
 - e) Qualora una precedente procedura comparativa, avviata per la medesima prestazione, sia andata deserta o non abbia avuto esito positivo;
 - f) Proroga tecnica di un incarico in corso, nei limiti e alle condizioni dettagliate nel successivo comma 3.
3. Nei contratti di lavoro autonomo o di prestazione d'opera intellettuale, è ammessa la proroga tecnica del contratto in corso, con conseguente prosecuzione del rapporto con il medesimo prestatore, esclusivamente qualora si verifichino i seguenti presupposti cumulativi:
- sia strettamente necessaria al completamento di un progetto, di una ricerca o di un programma già avviato e non altrimenti frazionabile;
 - l'interruzione del rapporto o l'affidamento a un nuovo prestatore comporterebbe un grave pregiudizio per l'efficacia, la qualità o la tempestività del progetto stesso;
 - la proroga sia limitata al tempo strettamente necessario al completamento delle attività, senza modifiche peggiorative delle condizioni economiche originarie.

Art. 4 - Elenchi di Esperti esterni

1. Il Conservatorio può istituire uno o più elenchi di esperti esterni, suddivisi per aree di competenza, settori artistico-disciplinari o tipologie di attività, in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza definiti dall'Amministrazione.
2. La formazione e il periodico aggiornamento di tali elenchi avviene mediante procedura ad evidenza pubblica e comparazione per titoli. Gli elenchi rimangono in vigore per 12 mesi dalla data di pubblicazione e vengono successivamente aggiornati al fine di garantire la massima partecipazione e l'ingresso di nuove professionalità.
3. L'elenco degli esperti è costituito a seguito di valutazione di giudizio sintetico da parte di apposita commissione. Il Conservatorio, previo invito rivolto a tutti gli idonei del settore richiesto, conferisce l'incarico prioritariamente ai soggetti considerati più meritevoli in base al giudizio ottenuto. In questo caso, trattandosi di selezione basata sul merito, non si applica il principio di rotazione. In presenza di una pluralità di soggetti collocati nella medesima fascia di giudizio, l'individuazione del contraente avverrà nel rispetto del principio di rotazione tra gli stessi, prediligendo chi non ha ancora ricevuto incarichi o chi ne ha ricevuti in misura minore.
4. L'iscrizione negli elenchi non comporta alcun diritto al conferimento di incarichi o a pretese risarcitorie di alcuna natura da parte degli iscritti, né costituisce in alcun modo instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con il Conservatorio.

Art. 5 - Tutela della privacy

I dati personali dei candidati e dei prestatori d'opera, acquisiti in applicazione del presente Regolamento, sono trattati dall'Istituto nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione delle procedure selettive e all'esecuzione del rapporto contrattuale.

Art. 6 - Efficacia e pubblicità

Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Presidente dell'Istituto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo Online del Conservatorio. Del presente Regolamento viene data pubblicità permanente sul sito web istituzionale, anche ai fini degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 7 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni dell'art. 7, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001, alle norme del Codice Civile (Libro V, Titolo III, Capi I e II), alla normativa vigente in materia di contratti di lavoro autonomo nella Pubblica Amministrazione, nonché alle circolari ministeriali e della Funzione Pubblica pro tempore vigenti.